

STUDIO ARISTIDE PINCELLI

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. Aristide Pincelli

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Dott. Emanuela Patroncini

Dott. Deborah Minguzzi

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

**AL COMUNE DI
BENTIVOGLIO**

Tramite Ufficio associato del personale
Unione Reno Galliera

e.pc Laura Poli

OGGETTO: Parere in merito all'ipotesi di accordo a integrazione del CCDI normativo 2002-2005 . CCDI parte economica 2017.

Lo scrivente Revisore Unico del Comune di Bentivoglio, dott. Aristide Pincelli

Visti:

- la richiesta del responsabile del servizio associato del personale Dott. Alberto Di Bella;
- l'ipotesi di accordo decentrato integrativo, sottoscritto il 4/12/2017, a integrazione del CCDI normativo 2002-2005 e CCDI parte economica 2017 per la ripartizione delle "risorse decentrate" destinate al personale dipendente;
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria redatte secondo gli schemi della Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 23/11/2017 di indirizzi per la costituzione del fondo;
- le determinazioni ufficio personale n. 1 del 9/1/2017, n. 19 del 4/12/2017 e n. 21 del 15/12/2017 di costituzione provvisoria e definitiva del fondo anno 2017 e di impegni di spesa;

Considerato che:

- l'art. 4 del CCNL 22.01.2004 demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio ;
- l'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge;
- l'art. 40 comma 3 quinquies del citato D.Lgs 165/2001, dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- il Decreto legislativo 75/2017 prevede all'art. 23 co. 2 che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”

Esaminati gli atti suddetti;

Visto il Bilancio pluriennale 2017-2019 ed bilancio pluriennale 2018-2020;

Accertato che:

- la quantificazione del Fondo rispetta i limiti previsti dall'art. 23 co. 2 del Dlgs 75 del 25/5/2017;
- la spesa è impegnata nei bilanci annualità 2017 ed annualità 2018 dell'Ente e che sono rispettati i limiti per le spese di personale ex art. 1 comma 557 e 557 quarter della Legge 296/2006 e ss.mm.ii;

Preso atto

- dei criteri per l'utilizzo delle risorse stabili e di quelle variabili indicate nell'ipotesi di accordo decentrato;
- del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria;

CERTIFICA

il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2017 con le somme impegnate nei bilanci annualità 2017 ed annualità 2018 e con le disposizioni di contenimento del costo del personale.

Che le decurtazioni previste dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 e quantificate fino al 31/12/2014 in € 2.671,82 , sono state rese strutturali come previsto dalla circolare RGS n. 20 del 8/5/2015 già nel fondo 2015

Data 24 gennaio 2018

IL REVISORE DEI CONTI

